

LE TRE PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

QUANDO SONO PRATICABILI
QUANDO SONO CONVENIENTI

Portogruaro, 19 maggio 2017

“SOVRAINDEBITAMENTO” OGGETTO MISTERIOSO



Introduzione: gennaio 2012

L. 27 gennaio 2012, n. 3

Modifica: ottobre 2012

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

**L. 3/12 COME MODIFICATA
DAL D.L. 179/12 CONV. L. 221/12**

CAMERA AVVOCATI PORTOGRUARO

[ad](#) [Mappa](#) [Privacy](#) [Contattaci](#)

Camera degli Avvocati di Portogruaro | In evidenza

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 2012 PRIMA SESSIONE (GENNAIO/LUGLIO)

 Creato Domenica, 08 Gennaio 2012 18:25 |  Scritto da Susanna Geremia

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI

A CURA DELL'AVV. SUSANNA GEREMIA

CICLO 2012 - PRIMA SESSIONE – GENNAIO-LUGLIO

PORTOGRUARO, VIA DEL SEMINARIO 34 - SALA DELLE COLONNE DEL COLLEGIO MARCONI

GENNAIO, VENERDÌ 27, ORE 15,30-18,30

LA DEMENZA E LE SUE CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI AGIRE

DOTT. ANTONELLO CIRNELLI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE, CONSULENTE TECNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

DOTT. ANDREA ODOARDO COMEZ GIUDICE CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

PROF. SEBASTIANO D'ANNA DIRETTORE U.O.C. DI NEUROLOGIA E STROKE UNIT AZENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE"

DOTT. MASSIMO VICINANZA GIUDICE PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

FEBBRAIO, VENERDÌ 24, ORE 15,30-18,30

LA LEGGE PINTO: LA CONCRETA ATTUAZIONE

DOTT. DANIELA BRUNI GIUDICE CIVILE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

AVV. ANTONIO REBESCO FORO DI VENEZIA

AVV. RUGGERO SONINO FORO DI VENEZIA

DOTT. DOMENICO TAGLIALATELA GIUDICE CIVILE PRESIDENTE DI SEZIONE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO

MARZO, VENERDÌ 30, ORE 15,30-18,30

LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AVV. GIORGIO PAVAN FORO DI VENEZIA

AVV. GIANNI SOLINAS FORO DI VENEZIA, PROFESSORE INCARICATO DI DIRITTO BANCARIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI FORO DI VENEZIA, SEGRETARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

APRILE, VENERDÌ 20, ORE 15,30-18,30

I DIRITTI FONDAMENTALI NELL'UNIONE EUROPEA E LE RICADUTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

L. 3/12 : “salva suicidi”

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento»

D.L. 179/12 - **L. 221/12** : “sviluppo bis” “crescita”

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese»

Governo Monti



Stato  Italia

Presidente del Consiglio Mario Monti
(indipendente, dal 28/12/12 Scelta Civica)

Coalizione (appoggio esterno)
IdV (fino al 16/12/2011),
PdL, PD, UdC, FLI
Radicali Italiani,
Fareitalia, PI,
Liberal Democ.
PSI, MAIE

Legislatura XVI legislatura

Giuramento 16 novembre 2011

Dimissioni 21 dicembre 2012

Governo successivo Letta
28 aprile 2013

← Berlusconi IV

Letta →



È l'Italia dei suicidi per crisi: "Imprenditori i più colpiti, si ammazzano per la vergogna"

Più di 700 morti dal 2012 ad oggi, 81 nel primo semestre del 2016. Un caso su quattro nel "ricco" nord-est. Del loro dramma, da quasi tre anni, si occupa l'associazione di volontari Gli Angeli della Finanza. "Chi decide di farla finita non sopporta di perdere la dignità". Ma uscire dall'incubo è possibile: "La cosa più importante è chiedere aiuto"

Suicidi per crisi economica, per condizione professionale.
Anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (Valori percentuali)

Condizione professionale	Suicidi per crisi economica			
	2012	2013	2014	2015
Imprenditore	55,1	45,6	40,3	46,1
Disoccupato	31,5	38,9	48,3	34,9
Dipendente	7,9	12,8	5,5	14,8
Pensionato	5,5	0,7	0,9	2,6
Non specificato	0,0	2,0	5,0	1,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: *Link Lab*, Laboratorio di Ricerca Socio-Economica dell'Università degli Studi *Link Campus University*.

Tappa importante: attuazione degli organismi settembre 2014

D.M. 24 settembre 2014, n. 202



Registro Organismi crisi sovraindebitamento

Elenco Gestori

Crisi Sovraindebitamento » Registro degli Organismi

Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Citta	Cap	Sito Web	Email
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it
4	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC) - Commercialisti Brescia	A	Via Marsala, 17	Brescia	25122	www.dottcomm.bs.it	dottcommbs@dottcomm.bs.it
5	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Taranto)	A	Viale Virgilio, 152 c/o Cittadella delle Imprese	Taranto	74121	www.odcecta.it	segreteria@pec.occcommercialisti.ta.it
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
7	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento commercialisti Catania- (in breve OCC Commercialisti Catania)	A	Via Grotte Bianche, 150	Catania	95128	www.odcec.ct.it	segreteria@pec.odcec.ct.it
8	Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara” in breve denominato anche “OCC Romagna	A	Corso Giuseppe Mazzini, 165	Forlì	47121	www.odcecforlicesena.it	segreteria@pec.odcecforlicesena.it
9	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone	A	Piazzale Giustiniano, 7	Pordenone	33170	www.ordineavvocatipordenone.it	ordine@avvocatipordenone.it

TRE PROCEDURE:

- procedura per ACCORDO DI COMPOSIZIONE
 - procedura di PIANO DEL CONSUMATORE
- procedura di RICORSO PER LIQUIDAZIONE

equivoco: “procedura” ex art. 15 comma 9 l. 3/12

“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.”

ATTUALMENTE, DOVE CI SONO GLI OCC:

l'art. 15 comma 9 l. 3/12 non serve più

in quanto ci si rivolge direttamente all'OCC

(Tribunale di Pordenone: su eventuali richieste non luogo a provvedere)

MA COSA FANNO GLI OCC ? altro equivoco ...

tutte e tre le procedure si propongono necessariamente con l'AUSILIO dell'OCC in pratica, il Referente dell'Organismo nomina il Gestore della Crisi

la cui attività varia molto da caso a caso

- espressamente previsto è che rediga la relazione che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricordo per liquidazione
 - pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di consiglio del debitore, e di mediazione con i creditori)
- certamente “gestisce” ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;

- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

QUINDI SPAZIO PER GLI AVVOCATI:
GESTORI (fate il corso)
LEGALI DEL DEBITORE
LEGALI DEI CREDITORI

E ALLORA DOV'E' IL PROBLEMA ?



- PRATICHE APERTE DALL'OCC
/ PROCEDURE PROMOSSE

- PROCEDURE PROMOSSE
/ PROCEDURE ANDATE A BUON FINE

cause:

“indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012”
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE
sentenza 1 febbraio 2016, n. 1869)

e poi



[HOME](#)

[LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO](#)

[SAPERNE DI PIÙ](#)

[IMPRESE A](#)

SOVRAINDEBITAMENTO ED ESDEBITAZIONE – HOME

La composizione delle crisi da Sovraindebitamento...una via di uscita dai debiti....

DIRITTO **24**

HOME | [AVVOCATO D'AFFARI](#) | **CIVILE** | **LAVORO** | **PENALE** | **AMMINISTRATIVO**

[L'intervista](#) | [Mercati e Impresa](#) | [News dagli studi](#) | [Professione Legale](#)

La legge "salva-suicidi" è anche "salva-casa". Il legislatore fornisce ai cittadini lo strumento normativo per tutelare l'investimento più caro agli italiani

Home / In Diretta dal Foro / Sovraindebitamento: liberati dai debiti con la nuova procedura!



Sovraindebitamento: liberati dai debiti con la nuova procedura!

Publicato: Gianluca Mengoni in In Diretta dal Foro 2 febbraio 2016 0 19,391 Visite

Con la nuova procedura messa a disposizione dalla **Legge n.3/2012**, il consumatore può **esdebitarsi**, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto a pagare per tutta la vita!

Tornando alla l. 3/12 (come modificata dal d.l. 179/12 conv. nella l. 221/12):
il Capo II (Artt. da 6 a 20) è diviso in tre Sezioni:

Sezione I: “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” (Artt. da 6 a 14bis)

Sezione II: “Liquidazione del patrimonio” (Artt. da 14ter a 14terdecies)

Sezione III: “Disposizioni comuni” (Artt. da 15 a 20)

Art. 15, Organismi di composizione della crisi - Art. 16, Sanzioni - Art. 17, Compiti dell'organismo di composizione della crisi - Art. 18, Accesso alle banche dati pubbliche - Art. 19, Sanzioni - Art. 20, Disposizioni transitorie e finali

La Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La Sezione II (“Liquidazione del patrimonio”) non è divisa Paragrafi e comprende:

Art. 14 ter, Liquidazione dei beni

Art. 14 quater, Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Art. 14 quinquies, Decreto di apertura della liquidazione

Art. 14 sexies, Inventario ed elenco dei creditori

Art. 14 septies, Domanda di partecipazione alla liquidazione

Art. 14 octies, Formazione del passivo

Art. 14 nonies, Liquidazione

Art. 14 decies, Azioni del liquidatore

Art. 14 undecies, Beni e crediti sopravvenuti

Art. 14 duodecies, Creditori posteriori

Art. 14 terdecies, Esdebitazione

A) procedura per “Accordo di composizione”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 10-11-12 procedimento, raggiungimento accordo, omologazione

art. 13 esecuzione

art. 14 impugnazione-risoluzione

B) procedura di “Piano del consumatore”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 12bis-12-ter procedimento omologazione, effetti omologazione

artt. 13 esecuzione

artt. 14 bis revoca-cessazione effetti

C) procedura di “Liquidazione del patrimonio” (Sezione II)

artt. 14 ter - 14 terdecies

liquidazione dei beni, conversione della procedura di composizione in liquidazione, decreto di apertura della liquidazione, inventario ed elenco dei creditori, domanda di partecipazione alla liquidazione, formazione del passivo, liquidazione, azioni del liquidatore, beni e crediti sopravvenuti, creditori posteriori, esdebitazione

Torniamo alla domanda iniziale:
QUANDO SONO PRATICABILI ?

art. 7: “presupposti”

artt. 10 e 12bis: “requisiti” “ammissibilità”

altri artt.: “possono”, “devono” etc etc

insomma: requisiti, presupposti, condizioni etc etc

impossibile una schematizzazione completa

v. artt. 6 e ss.

possibile schematizzazione:

presupposti OGGETTIVI / SOGGETTIVI

requisiti SOSTANZIALI / PROCEDURALI

condizioni ESSENZIALI

Tutti sappiamo che:

- deve sussistere una situazione di sovraindebitamento
- deve trattarsi di soggetti non fallibili
- tutti costoro possono formulare una “proposta”
- > per l'omologa serve l'approvazione della maggioranza dei creditori
- se consumatori possono presentare, in alternativa, un “piano”
- > per l'omologa non serve alcuna approvazione dei Creditori ma serve la meritevolezza secondo il Giudice
- proposta e piano possono prevedere la liquidazione
- la liquidazione, ma di tutto, può essere chiesta anche direttamente e senz'altro, e si ha una sorta di fallimento, con verifica dei crediti etc etc, di durata “almeno” quadriennale

Ma non è così semplice:

E allora rovesciamo il discorso

vediamo artt. 10 e 12bis ossia
la procedura per accordo di composizione
e la procedura di piano del consumatore:

§ il debitore deposita proposta o piano

> il Giudice pronuncia

- decreto di apertura (fissazione udienza)

- decreto di inammissibilità (fine procedura)

= VERIFICA PRELIMINARE

*“Il giudice, se la proposta o il piano soddisfa i
requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa
immediatamente con decreto l'udienza ...”*

(n.b.: la sospensione delle esecuzioni

se proposta di accordo: deve essere disposta

se piano del consumatore: può essere disposta)

“verifica preliminare”

A) PRESUPPOSTI OGGETTIVI

art. 6 comma 1: *Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento*

art. 6 comma 2 lett. a): (si intende) *per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;*

“verifica preliminare”

B) PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

anzitutto

art. 7 comma 2: *La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:*

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (Impugnazione e risoluzione dell'accordo; Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

ma anche assenza di atti in frode

Art. 10 comma 3 (sulla proposta di accordo): *All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1*

Art. 12-bis comma 1 (sul piano del consumatore): *Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza*

IMPRENDITORE AGRICOLO:

Art. 7 comma 2-bis : Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

ovvio: per l'art. 1 L.Fall. “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, escludendosi così gli imprenditori agricoli, ma per l'art. 23 comma 43 legge stabilità 2011 “in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi”, permette agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis (“accordi di ristrutturazione dei debiti”) e 182-ter (“transazione fiscale”) della L.Fall.

problema: ricorso per liquidazione ex art. 14ter (“In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”): e il comma 2-bis ?

CONSUMATORE:

Art. 6 comma 2 lett. b) : (si intende) *per "consumatore" il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*

falso problema: confronto con codice del consumo ("si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta")

vero problema: interpretazione della corte di cassazione (Il piano di sovraindebitamento è esperibile a norma dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012, introdotto dall'art. 18 d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, pure da imprenditori e professionisti ove abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria.

“verifica preliminare”

C) REQUISITI SOSTANZIALI

ci riferiamo al contenuto, alla causa
la legge 3/12 prevede:

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano / (se consumatore, un piano del consumatore) che

..... assicurato il regolare pagamento dei titolari di **crediti impignorabili** ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate**, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

RIASSUMENDO, LA PROPOSTA E IL PIANO:

a) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari

= necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni

b) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC

= necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione

c) per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate**

>>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento

= necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

In generale:

deve prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi

deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni

può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori

Tutto qua ?

Tribunale Udine: causa concreta (tutti i debitori devono avere una pur minima soddisfazione)

Tribunale di Pordenone: fattibilità giuridica (deve esserci finanza disponibile)

Problema: esecuzioni in corso o nuove

art. 10 comma 2 (proposta di accordo)

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili

art. 12bis comma 2 (piano del consumatore) Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

automatico ? istanza ? improcedibilità ?
sospensione ?

Problema: pignoramenti presso terzi e cessione del quinto dello stipendio

Tribunale di Siracusa 17 giugno 2016: “la situazione del creditore cessionario del quinto o assegnatario dello stesso non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione di tale creditore ed alla revoca della cessione/assegnazione”

“verifica preliminare”

D) REQUISITI PROCEDURALI

ci riferiamo essenzialmente agli allegati

la legge 3/12 prevede:

Art. 9 - Deposito

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

n.b:

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

inoltre

D) CONDIZIONI ESSENZIALI

- PROPOSTA DI ACCORDO:
fattibilità (attestata dall'OCC)

approvazione a maggioranza da parte dei Creditori
(n.b.: necessariamente successivo alla “verifica preliminare”)

- PIANO DEL CONSUMATORE
fattibilità (attestata dall'OCC)

giudizio di meritevolezza da parte del Giudice
(n.b.: anche interno alla “verifica preliminare”)

diversamente dalla LIQUIDAZIONE
sempre fattibile, e non presupponente
né approvazione né meritevolezza

PROPOSTA DI ACCORDO: fattibilità (attestata dall'OCC)

approvazione a maggioranza da parte dei creditori

art. 11 comma 2: *Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che **l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta*

art. 12 comma 2: *Il giudice omologa l'accordo quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2 , e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo.*

n.b. CRAM DOWN: Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda

PIANO DEL CONSUMATORE

fattibilità (attestata dall'OCC)

giudizio di meritevolezza da parte del Giudice

art. 12bis comma 3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, **quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali**, omologa il piano

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per piano del consumatore, ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore il mancato compimento di atti in frode a nulla rileva.

Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Pertanto, non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.

QUINDI:

- mancato compimento di atti in frode non è sufficiente
- non c'è meritevolezza se ricorso plurimo al credito, violando la regola prudenziale che le rate complessivamente non assorbano più di un terzo del reddito

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

E' indispensabile che la proposta preveda non solo il soddisfacimento dei creditori privilegiati (in misura integrale o almeno corrispondente al valore di mercato del bene o dei beni su cui le cause di prelazione insistono) ma anche un soddisfacimento di tutti i creditori chirografari, o degradati in chirografo (in misura bensì parziale ma comunque effettiva), in applicazione del principio affermato da Cass. S.U. 1521/2013 per il concordato preventivo.

Ove siano attive assegnazione forzata o cessione del quinto dello stipendio, il piano del consumatore non può prevedere "ristrutturazione" riguardo agli importi, perchè i crediti relativi sono ormai fuoriusciti dal patrimonio del debitore, a prescindere dal futuro pagamento.

QUINDI:

- necessità di prevedere un minimo di soddisfazione a tutti i creditori
- assegnazioni del quinto e cessioni del quinto non si ridiscutono

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

E' necessaria per il debitore l'assistenza tecnica di un avvocato: il difetto di rappresentanza in giudizio è rilevato d'ufficio, con concessione di termine per sanarlo.

Ove emerga prima facie dal ricorso, dai documenti e dalla relazione dell'OCC la carenza di un presupposto (come ad esempio: il difetto di meritevolezza; la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati senza attestazione dell'OCC di incapienza del cespite gravato; l'assenza di una qualche soddisfazione, parziale ma effettiva, anche dei creditori chirografari; la pretesa ristrutturazione di debiti per cui sono attive assegnazione forzata o cessione del quinto; la mancata allegazione dei documenti prescritti; la mancata quantificazione dei crediti prededucibili in quanto sorti in occasione o in funzione della procedura di sovraindebitamento), va dichiarata l'inammissibilità senza necessità di fissare comunque l'udienza, essendo tale carenza rilevabile d'ufficio e non avendo senso avviare il procedimento di omologa con quel che ne consegue in termine di compressione medio tempore dei diritti dei creditori.

QUINDI:

- necessità di assistenza tecnica per il debitore
- se prima facie si ravvisa carenza di presupposti (o anche di documentazione) non si apre procedura e non si fissa udienza

QUANDO SONO CONVENIENTI ?

accordo di composizione e piano del consumatore

- ovvietà: quando sono praticabili, ossia vi è ragionevole speranza di ottenere l'omologa (altrimenti, persino come espediente dilatorio non valgono proprio la pena)
- ragionevolmente: banca con ipoteca, v. valore di realizzo; equitalia et similia, v. rottamazioni e rateizzazioni; gli altri: si adeguano, volenti o nolenti (se la banca viene convinta, e vota a favore)

liquidazione

- più spesso di quanto sembri (ovviamente lo scenario è quello di perdere “tutto” quanto è “al sole”; ma se lo si perderebbe comunque, tra più esecuzioni singole e una sola, e peraltro con le particolarità che presenta)

